

Regolamento per la fornitura dell'acqua all'interno dell'Agglomerato Industriale di Oristano

(Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Generale del Consorzio n. 5 del 22/03/2010)

PARTE I

NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

ART. 1 - Gestione dell'acquedotto

All'interno dell'Agglomerato Industriale, la direzione, la gestione, la manutenzione e la sorveglianza del servizio di acquedotto e del servizio di distribuzione dell'acqua agli utenti sono attuate dal Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, proprietario di tutte le opere ed impianti di presa e di distribuzione e sono espletate in conformità delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

ART. 2 - Vigilanza igienico sanitaria

Le funzioni di vigilanza e di controllo igienico sanitario sono svolte dai competenti organismi ai sensi della legislazione vigente.

ART. 3 - Dell'acqua

L'acqua distribuita nell'ambito dell'Agglomerato industriale è dei seguenti tipi:

- a) acqua destinata al consumo umano;
- b) acqua grezza trattata, non potabile, per usi industriali.

L'utente è tenuto a sua cura, spese e responsabilità a contrassegnare i punti di prelievo, sia prestabiliti che possibili, in modo da rendere edotto chiunque, circa la non potabilità dell'acqua distribuita con il sistema di cui al precedente comma b).

E' fatto obbligo alle industrie insediate di avvalersi dei servizi idrici consortili.

E' pertanto vietata l'utilizzazione di acque prelevate all'interno del lotto attraverso perforazioni del suolo, con impianti fissi o temporanei, salvo specifiche autorizzazioni, per quanto di competenza, del Consorzio cioè fino a quando quest'ultimo si dichiara non in grado di fornire il fabbisogno richiesto.

In ottemperanza a quanto sopra le Ditte che attualmente utilizzano acque di pozzo devono comunicare i quantitativi prelevati per le conseguenti determinazioni del Consorzio.

ART. 4 - Sistema di distribuzione

Le derivazioni di acqua vengono effettuate esclusivamente dalle condotte principali di distribuzione poste, di norma, ma non necessariamente, lungo i margini o nella sede delle principali strade consortili.

ART. 5 - Specie delle concessioni

Le concessioni di acqua sono effettuate, di norma, a deflusso libero misurato da

apparecchi registratori.

Le concessioni si dividono in:

- a) ordinarie
- b) provvisorie

Esse vengono accordate con Atto della Direzione dell'Ente, previo parere dell'Ufficio Tecnico del Consorzio e sotto la osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nelle Convenzioni di fornitura idrica di cui appresso.

L'assegnazione della Concessione d'acqua si concretizza infatti mediante la stipula di una apposita "Convenzione di fornitura idrica".

In allegato al presente Regolamento sono riportati lo schema di Convenzione Ordinaria (*Allegato A*) e lo schema di Convenzione Provvisoria (*Allegato B*).

Anche le condizioni di fornitura dell'acqua grezza per usi industriali saranno oggetto di apposita Convenzione con l'utilizzatore (*Allegato C*).

Di norma, le concessioni sono singole per diversi tipi di acqua.

ART. 6 - Diritto alla concessione

Il Consorzio, entro i limiti quantitativi dallo stesso riconosciuti disponibili, dispone a suo insindacabile giudizio e sempre che condizioni tecniche non ci si oppongano, concessioni per derivazioni di acqua.

I prelievi di acqua all'infuori degli allacciamenti impiantati con regolari concessioni sono assolutamente vietati e saranno segnalati, ricorrendone i presupposti, alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 7 - Scarico delle acque

La concessione d'acqua, per qualsiasi uso, è subordinata all'accertamento da parte del Consorzio del regolare smaltimento, a cura e spese dell'utente, delle acque di rifiuto mediante allacciamento alla rete fognante consortile o, in mancanza, con altro sistema ritenuto idoneo dalla competente Autorità e dal Consorzio.

L'accertamento deve essere condotto sulla base delle leggi vigenti sulla salute pubblica e dalle disposizioni particolari emanate dal Consorzio in materia di scarichi.

ART. 8 - Durata e rinnovo della concessione

Le Concessioni ordinarie hanno, di norma, durata decennale e possono avere inizio in qualsiasi giorno, stabilendosi la prima scadenza contrattuale al 31 Dicembre dell'anno di scadenza della concessione.

La Concessione si intende rinnovata alla scadenza alle medesime condizioni, e così successivamente, fatte salve le facoltà del Consorzio di cui all'art. 29, del presente Regolamento.

Le Concessioni provvisorie hanno durata pari ad 1 anno, salvo diversa disposizione espressamente autorizzata dal Consorzio.

Gli utenti che non intendono rinnovare la concessione per fine attività, almeno tre mesi prima della scadenza, devono darne comunicazione scritta al Consorzio.

ART. 9 -

Le concessioni di acqua sono disposte, di norma, in favore dei proprietari degli Insediamenti produttivi.

Possono essere disposte anche in favore degli enfiteuti usufruttuari ed affittuari purché la durata della concessione non ecceda i limiti della locazione, fermo restando la

responsabilità in solido del proprietario per eventuali loro inadempimenti

ART. 10 -

Le concessione è sempre cumulativa per l'Inseadimento produttivo e sue pertinenze e unitariamente considerata, sia che esso appartenga in proprietà ad un solo soggetto o, a titolo di comunione, a più soggetti. Nel caso di comunione, a qualsiasi titolo, il Consorzio fa luogo ad unica concessione a fronte della assunzione di responsabilità in solido tra i soggetti nei confronti del Consorzio.

Nel caso di concessione unica per più immobili locati, l'utente ha facoltà di ripartire l'acqua tra i conduttori ed esigerne il pagamento, in proporzione del singolo consumo, per un importo comunque non superiore al corrispettivo pagato al Consorzio.

ART. 11 - Servizio di fornitura. Aree canalizzate - Aree non canalizzate

Nelle aree canalizzate la fornitura di acqua avviene attraverso le condotte principali e le derivazioni eseguite dal Consorzio.

Qualora vi fosse la necessità di realizzare le opere idrauliche nelle aree non canalizzate ed il Consorzio dovesse eseguirle utilizzando fondi del proprio bilancio, il richiedente la Concessione dovrà provvedere al totale rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per la costruzione delle canalizzazioni. E' inoltre facoltà del Consorzio, e comunque sempre sotto la supervisione dell'U.T. dell'Ente, concedere al richiedente la Concessione la possibilità di realizzare le opere idrauliche in aree non canalizzate.

Resta inteso che, nell'ipotesi prevista al comma due del presente articolo, tutte le spese, per opere, espropri e servitù inerenti derivazioni (allacci o diramazioni) e comunque necessarie per la fornitura all'utente, sono a carico di quest'ultimo.

Ultimate le opere – la cui proprietà si intende *ab origine* del Consorzio - sulle aree consortili, l'Ufficio Tecnico ne verificherà l'esecuzione a regola d'arte

Sono di esclusiva competenza consortile:

- a) l'esecuzione delle opere di presa, dei relativi manufatti sulle condotte principali di distribuzione, dell'intera derivazione alle quali il Consorzio provvede direttamente o a mezzo di installatori autorizzati.
- b) Le procedure concernenti gli espropri e le servitù.

Le spese relative ai lavori, espropri e servitù saranno corrisposte secondo le modalità di cui agli artt. 18 e 19.

ART. 12 - Proprietà delle diramazioni

Le opere di presa ed i relativi manufatti, le condotte di derivazione, anche se costruiti a totale carico degli utenti, per la parte ricadente su suolo consortile, sono di proprietà del Consorzio, restando all'utente il diritto d'uso.

Il Consorzio ha facoltà di eseguire sulle derivazioni di cui al primo comma - ma comunque prima dell'apparecchio misuratore - derivazioni anche a favore di terzi.

ART. 13 – Esecuzione e manutenzione delle condotte e delle derivazioni

L'Ufficio Tecnico consortile determinerà il diametro della presa e le caratteristiche del contatore in relazione ai consumi dichiarati dall'utente e verificherà la compatibilità del punto proposto dall'utente sia per la derivazione della presa sia per il collocamento del contatore.

Ogni derivazione è realizzata secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico consortile. L'utente risponderà con le penali previste dal presente Regolamento per eventuali manomissioni dell'apparecchio misuratore.

I lavori di costruzione, le verifiche, le manovre, le riparazioni e le manutenzioni occorrenti alle derivazioni (condutture e apparecchi fissi), dall'opera di presa fino all'apparecchio misuratore incluso, sono eseguite dal Consorzio, direttamente o a mezzo degli installatori autorizzati dallo stesso e sono vietate agli utenti o a qualsiasi altro soggetto, pena eventuali azioni civili e/o penali.

Ad insindacabile giudizio del Consorzio, è prevista la possibilità che all'utente venga concessa, in casi particolari, specifici ed adeguatamente motivati, la possibilità di eseguire in proprio i lavori di cui al presente articolo: i lavori, in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consorzio e saranno comunque svolti secondo le prescrizioni tecniche e sotto la supervisione dell'U.T. dell'Ente.

Tutte le spese di cui ai precedenti commi del presente articolo sono a carico degli utenti e per la loro determinazione si procede in conformità degli artt. 18 e 19.

L'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio di qualunque guasto delle condotte e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura.

Restano di proprietà del Consorzio, senza obbligo di dover corrispondere alcun indennizzo al costruttore utilizzatore le condotte stradali e le derivazioni trasversali costruite da quest'ultimo previa autorizzazione consortile nella parte ricadente in suolo consortile, restando all'utente il diritto d'uso per la erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà, purché non siano a monte dell'apparecchio misuratore.

In ogni caso tutte le spese di gestione e manutenzioni delle stesse saranno a totale carico degli utenti interessati.

ART. 14 *Condotte prementi o di adduzione ai serbatoi*

E' esclusa, di norma, la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione di serbatoi.

Ad esse si può dar luogo soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile del Consorzio e sotto l'osservanza di particolari prescrizioni dallo stesso emanate.

ART. 15 - *Domanda di concessione*

La domanda di concessione, redatta in conformità dell'apposito modello rilasciato dal Consorzio (*Allegato D*), sottoscritta dal proprietario o dal suo legale rappresentante, dovrà contenere:

1. denominazione della Ditta/Società/Ente e cognome, nome e residenza del Legale Rappresentante dello/a stesso/a;
2. indicazione se il richiedente è proprietario, enfiteuta o affittuario dell'immobile per il quale viene fatta richiesta di concessione;
3. dichiarazione di avere preso esatta e puntuale conoscenza del presente Regolamento e dei richiamati atti consortili, con l'esplicita accettazione di tutte le condizioni;
4. indicazione presunta del consumo annuale al fine di individuare la tipologia di utenza e conseguentemente il tipo di contatore da installare;
5. Concessione Edilizia;

6. Scheda tecnica relativa all'insediamento;
7. progetto esecutivo delle opere di allaccio, derivazione ed accessorie, laddove l'utente chieda inoltre di essere autorizzato ad eseguire in proprio tali lavori.

La qualità di proprietario, enfiteuta o affittuario dovrà essere provata da titolo legale, idoneo a giudizio insindacabile del Consorzio.

ART. 16 - Diritto di rifiuto

Il Consorzio, previo accertamento tecnico, ha facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua espressa determinazione.

ART. 17 - Spostamento di precedenti derivazioni

Ogni spostamento o modifica di derivazioni relativi a preesistenti concessioni per fatto dell'utente, viene considerato a tutti gli effetti "nuovo allaccio" e pertanto subordinato a nuova concessione.

ART. 18 - Procedure successive alla richiesta di concessione

Accertata la possibilità tecnica della concessione, a seguito di apposita istruttoria tecnico-amministrativa, il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva, necessaria per la concessione, comprensiva degli eventuali contributi, delle somme per depositi cauzionali o comunque dovute ai sensi del presente Regolamento, ed infine dell'importo per lavori, espropri e servitù di cui al precedente art. 11.

I depositi cauzionali potranno essere rilasciati anche a mezzo di fideiussione.

Il preventivo per i lavori sarà redatto sulla base del prezzario regionale della Sardegna per quanto riguarda i trasporti, i noli e la manodopera, mentre, per quanto concerne i materiali, si procederà sulla base dei preventivi emessi dalle Ditte fornitrici; sull'importo risultante verrà applicato l'aumento percentuale del 20% a titolo di rimborso per spese generali.

Il Consorzio, inoltre, unitamente ai preventivi di cui al presente comma, provvederà a trasmettere la Convenzione per la fornitura idrica all'interno dell'Agglomerato Industriale già compilata e pronta per la sottoscrizione da parte dell'utente.

ART. 19 - Liquidazione spese di preventivo, consegna Convenzione sottoscritta

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria consortile, o con le modalità concordate con il competente Ufficio dell'Ente, e comunque preliminarmente all'inizio dei lavori da parte del Consorzio, di tutte le somme di cui al precedente articolo.

L'utente, contestualmente, dovrà consegnare copia sottoscritta della Convenzione inviategli, anche nell'ipotesi in cui sia stato autorizzato a svolgere in proprio i lavori di allaccio.

Esauriti tutti i precedenti adempimenti, previa consegna all'utente della Convenzione di fornitura dell'acqua sottoscritta dal Consorzio di cui all'articolo successivo, si darà inizio alla fornitura.

ART. 20 - Perfezionamento della concessione per la fornitura dell'acqua

Ultimati i lavori necessari per la fornitura dell'acqua di cui agli articoli precedenti, il rilascio della concessione per la fornitura dell'acqua si perfezionerà - ad eccezione del caso particolare di cui al successivo art. 37, che prevede un *iter* amministrativo semplificato per i prelievi idrici occasionali od isolati - con la sottoscrizione da parte del Consorzio della Convenzione e con l'invio della stessa, ormai completa in ogni sua parte, all'utente ed il contestuale inizio dell'erogazione del Servizio.

Alla stipula della predetta Convenzione è delegato il Direttore dell'Ente.

Nel caso in cui il richiedente la fornitura idrica sia stato autorizzato ad eseguire in proprio i lavori di allaccio, il Consorzio provvederà a restituire la Convenzione debitamente sottoscritta - e quindi a perfezionare il rilascio della concessione - e ad iniziare la fornitura dell'acqua, solo dopo che l'U.T. dell'Ente abbia accertato che i lavori sono stati realizzati secondo le prescrizioni tecniche preventivamente impartite.

Qualora l'U.T. rilevi la non totale corrispondenza dei lavori compiuti dall'utente alle specifiche tecniche previste, il Consorzio potrà sospendere il perfezionamento della concessione fino al totale recepimento da parte dell'utente delle menzionate indicazioni tecniche.

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della Convenzione per la fornitura dell'acqua l'utente dovrà presentare copia della certificazione attestante l'agibilità dell'immobile o istanza presentata al competente Ufficio Comunale, in difetto la concessione della fornitura d'acqua verrà considerata provvisoria o di cantiere fino alla regolarizzazione della documentazione richiesta.

ART. 21 - Spese di contratto

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti il contratto ed il suo rinnovo sono a carico degli utenti.

ART. 22 - Caratteristiche della derivazione e degli apparecchi misuratori

Spetta esclusivamente al Consorzio, stabilire il tipo e il diametro della presa, le caratteristiche del contatore in relazione al canone minimo contrattuale annuale, nonché il luogo per la derivazione della presa per il collocamento dell'apparecchio misuratore.

L'apparecchio misuratore verrà fornito ed installato a cura del Consorzio ed i relativi costi saranno addebitati all'utente.

Per ogni derivazione e prima di qualsiasi apparecchio misuratore è applicata dal Consorzio, a spese dell'utente, una saracinesca di linea, le cui manovre, di qualsiasi specie e natura, sono competenza esclusiva degli addetti consortili.

Ciascuna derivazione verrà realizzata secondo lo schema di allaccio tipo (*Allegato E*) e secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico del Consorzio.

ART. 23 - Canone minimo contrattuale annuale

Per ogni Concessione l'utente assume l'obbligo di corrispondere, per tutta la durata della concessione, un canone minimo contrattuale annuale, corrispondente ad un consumo annuale di 200 metri cubi. Tale canone minimo contrattuale sarà corrisposto al Consorzio anche in caso di non uso o di un uso inferiore alla quantità minima indicata e secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Il non uso dell'acqua non esime l'utente dal pagamento del canone minimo contrattuale annuale fino al termine della concessione, salvo sempre ogni maggiore somma che fosse

eventualmente dovuta al Consorzio.

Il canone minimo contrattuale annuale non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la Concessione, salvo il caso di fatti eccezionali da vagliarsi e giudizio insindacabile del Consorzio.

ART. 24 - Prezzo dell'acqua

Il prezzo unitario di fornitura per le concessioni d'acqua, tanto per il canone minimo contrattuale quanto per le eccedenze oltre il volume corrispondente al canone minimo contrattuale, è stabilito con Delibera dell'Organo Deliberante del Consorzio.

Resta comunque sempre salva la possibilità dell'Organo Deliberante del Consorzio di adeguare il prezzo unitario di fornitura in relazione agli effettivi costi sostenuti dal Consorzio per la gestione del servizio di fornitura (energia elettrica, manutenzioni, personale, ecc.).

ART. 25 - Contratto di utenza: successione

In caso di successione a qualsiasi titolo nel diritto di proprietà o utilizzo dell'Insediamento produttivo, la variazione deve essere comunicata al Consorzio entro 30 giorni.

La Concessione di fornitura idrica verrà volturata a favore del subentrante a mezzo di sottoscrizione di una nuova Convenzione di fornitura idrica.

Il nuovo contratto di concessione con il nuovo titolare avrà validità dalla data di stipula della Convenzione e la prima fatturazione nei suoi confronti verrà effettuata alla scadenza del semestre solare successivo alla data di stipula.

In mancanza della comunicazione della variazione di cui al primo comma del presente articolo, il Consorzio procede immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa.

ART. 26 - Impegni consortili di fornitura

Gli impegni del Consorzio circa la fornitura del minimo contrattuale di acqua in concessione si riferiscono alla tubazione immediatamente a valle dell'apparecchio misuratore e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno. Il Consorzio ha il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento, senza essere tenuto alla corresponsione di indennizzi di sorta, salvo il rimborso spettante a termine dei commi successivi.

Nessun rimborso è invece dovuto quando la sospensione della erogazione dell'acqua sia operata a titolo di sanzione nei confronti dell'utente a norma del presente Regolamento.

In tutti i casi in cui vi siano interruzioni nel servizio di distribuzione dell'acqua o vi sia diminuzione di pressione nelle condotte, causate le une o le altre da forza maggiore o dalla necessità di dover provvedere a riparazioni o a lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto, nessun indennizzo o risarcimento spetta all'utente, il quale nel suo interesse potrà predisporre delle adeguate riserve.

Se la mancanza di acqua si protrae per più di tre giorni consecutivi, il Consorzio, sempre che l'utente ne faccia richiesta entro dieci giorni dall'inizio dell'interruzione, rimborserà, limitatamente al periodo di tempo successivo ai tre giorni iniziali, il canone corrispondente alla sola quantità minima giornaliera di acqua concessa e non usata. Il rimborso avrà luogo alla prima fatturazione successiva all'interruzione. In ogni caso, la temporanea interruzione dell'erogazione dell'acqua non esime in alcun modo l'utente

dall'obbligo del pagamento del canone minimo contrattuale annuale.

Per gli impianti a contatore per gli usi diversi da quello potabile, il Consorzio ha facoltà di inserire nella diramazione un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale, eccezion fatta per i grossi utenti impegnati in lavorazioni per le quali deve essere assicurata la disponibilità della fornitura nei casi di emergenza.

ART. 27 - Risoluzione di diritto dalle concessioni

Le concessioni possono essere risolte di diritto dal Consorzio, convenendosi al riguardo la clausola risolutiva espressa:

- nel caso di cessazione dall'esercizio dell'attività produttiva, anche se conseguenti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coattiva amministrativa;
- nel caso di demolizione o distruzione degli immobili o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell' autorità competente;
- nel caso di accertata trasgressione delle norme edilizie o ambientali.

Sono salvi, in ogni caso, i diritti del Consorzio per la riscossione di eventuali crediti maturati.

ART. 28 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente è responsabile nei confronti del Consorzio dei danni provocati da qualsiasi causa agli apparecchi ed alle opere costituenti l'impianto e la derivazione. L'utente è tenuto, inoltre, a dare immediata comunicazione al Consorzio di qualunque guasto alle condotte ed agli apparecchi, di irregolarità nell'erogazione e di qualsiasi altro eventuale inconveniente.

ART. 29 - Revoca delle concessioni

Il Consorzio ha sempre la potestà di revocare in ogni tempo la concessione e, ai sensi e per gli effetti dell'art.1373 C.C., di recedere unilateralmente dal contratto di utenza con la conseguente immediata chiusura della bocca di erogazione dell'acqua, previo atto di diffida o di messa in mora dell'utente, quando:

1. l'acqua non sia prelevata dalla bocca di erogazione;
2. siano manomesse le condutture della derivazione;
3. siano manomessi o contraffatti i sigilli dell'apparecchio misuratore o sia comunque posta in essere attività diretta ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore e delle sue parti interne;
4. siano fatte arbitrarie derivazioni, sia pure con attacchi amovibili, a monte dell'apparecchio misuratore;
5. l'impianto interno venga esteso, per qualsiasi causa o motivo al di fuori del confine della proprietà dell'utente;
6. l'acqua venga ceduta a terzi con o senza corrispettivo di sorta;
7. in tutti i casi in cui sia stata applicata dal Consorzio, quale sanzione nei confronti dell'utente, la sospensione dell'erogazione dell'acqua e tale sospensione si protragga, per effetto dell'inerzia dell'utente a porre rimedio alla causa che l'ha determinata, per oltre trenta giorni.

In tutti i casi previsti nel presente articolo l'utente, a titolo di penale irriducibile dal Magistrato, è ugualmente tenuto al pagamento in unica soluzione del Canone minimo contrattuale annuale, salva ogni maggiore somma che fosse dovuta e senza pregiudizio per l'esercizio di ogni altra azione, sia civile che penale, per conseguire l'integrale risarcimento del danno.

PARTE II

NORME SPECIALI

A. FONTANELLE PUBBLICHE ED ALTRI IMPIANTI PER USI PUBBLICI

ART. 30 -

Sono impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche;
 - b) le bocche per innaffiamento di strade e aree verdi consortili;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature.
-

ART. 31 -

E' vietato attingere dagli impianti di cui al precedente articolo per gli usi diversi da quelli specificatamente indicati nell'articolo stesso e da quelli successivi.

In caso di prelievi abusivi si procederà a termini di legge e del presente Regolamento.

ART. 32 -

E' permesso attingere acqua dalle pubbliche fontanelle nei limiti dei bisogni per uso potabile. E' peraltro vietato:

- a) attingere e trasportare acqua dalle fontanelle con mezzi di capacità superiore a litri cinquanta;
 - b) applicare direttamente alle fontanelle o alle bocche per innaffiamento qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
 - c) attingere acqua mediante canali,tubi od altri mezzi per condurla in locali privati,pozzi,cisterne, nonchè autobotti;
 - d) provvedere al lavaggio di autovetture, autocarri, autobetoniere, ecc.
 - e) modificare o alterare il getto intermittente delle fontanelle allo scopo di attingere acqua in maggiore misura per destinarla ad usi diversi dal potabile.
-

B. USO INDUSTRIALE

ART. 33 -

Sono concessioni di acqua per uso industriale quelle relative a derivazioni da acquedotti che erogano acqua non destinata ad usi potabili.

ART. 34 -

Il Canone minimo contrattuale annuale per le concessioni di acqua industriale dovrà essere commisurato alla tipologia di attività svolta dall'utente nell'insediamento e sarà stabilita al momento della stipula della apposita Convenzione di fornitura.

ART. 35 -

Il Consorzio si riserva la facoltà di variare, anche in corso di contratto, il Canone minimo contrattuale annuale per le utenze industriali.

C. CONCESSIONI PROVVISORIE

ART. 36 -

Sono considerate provvisorie:

- a) le concessioni con durata inferiore a quella indicata al primo comma dell'art.8 e comunque non inferiore a tre mesi;
- b) le concessioni in via temporanea, in deroga alle disposizioni particolari del presente Regolamento;
- c) le concessioni inerenti derivazioni praticate a monte dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali consortili, a giudizio insindacabile del Consorzio;
- d) le concessioni d'acqua prelevata da condotte di altre Amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio, e distribuita da quest'ultimo.
- e) le concessioni ai soli fini della realizzazione dell'Insediamento produttivo (derivazioni di cantiere) o, in ogni caso, di installazioni provvisorie;
- f) le concessioni per utenze situate al di fuori dei limiti dell'agglomerato industriale;
- g) le concessioni inerenti prelevamenti occasionali od isolati.

ART. 37 -

Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisoria e le concessioni stesse, sono quelle previste dal presente Regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie, salvo per quanto attiene alla durata. I corrispettivi di cui all'art. 18 non sono dovuti per le richieste di acqua di cui alla lettera g) dell'art. 36 allorché i prelevamenti devono effettuarsi da impianti esistenti: in tali ipotesi, non è richiesta la sottoscrizione di una formale Concessione per la fornitura ma sarà sufficiente il Nulla Osta al prelievo da parte della Direzione dell'Ente, previa presentazione dell'apposita domanda da parte dell'utente e sentito il parere dell'Ufficio Tecnico.

ART. 38 -

Il prezzo unitario di fornitura per le concessioni provvisorie è stabilito con Delibera dell'Organo Deliberante del Consorzio.

Ai fini dell'ottenimento della concessione provvisoria il richiedente dovrà versare anticipatamente l'importo del canone annuale o dell'intero canone dovuto per le concessioni di durata inferiore ad un anno.

Il pagamento delle eccedenze rispetto al canone minimo contrattuale è regolato dalle stesse norme in vigore per le concessioni ordinarie.

ART. 39 -

Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di subordinare le stesse ad altre condizioni e garanzie da vagliarsi caso per caso.

PARTE III

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEденZE - MODI DI PAGAMENTO APPARECCHI DI MISURA - VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 40 -

Fermo restando in ogni caso l'obbligo del pagamento del Canone minimo contrattuale annuale previsto dal contratto di utenza, l'acqua concessa a deflusso libero misurata dal contatore o venturimetro è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore.

ART. 41 - Eccedenze

La quantità di acqua consumata in eccedenza rispetto al volume corrispondente al canone minimo contrattuale annuale è determinata dalla differenza tra il consumo indicato dal contatore ed il volume d'acqua corrispondente al canone minimo contrattuale annuale di concessione.

La quantità di acqua consumata in meno nel semestre di fatturazione rispetto al volume d'acqua corrispondente alla relativa quota percentuale del canone minimo contrattuale stabilito nell'atto di concessione per un anno non può mai essere portata in compensazione ad eventuali futuri maggiori consumi.

ART. 42 -

L'importo del canone minimo contrattuale annuale per la concessione di acqua e delle eventuali eccedenze verrà fatturato in due *tranche* semestrali e deve essere semestralmente pagato o effettivamente accreditato presso il Tesoriere del Consorzio nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data delle relative fatture o richieste di pagamento da parte del Consorzio.

Il pagamento delle somme dovute non può essere sospeso o ritardato anche in caso di reclamo o di contestazione giudiziaria dell'utente.

Scaduto il termine fissato dal primo comma del presente articolo, l'utente è costituito in mora con formale comunicazione da parte del Consorzio.

La morosità dà inoltre il diritto al Consorzio di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza preavviso e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza della Concessione.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente moroso paga oltre la somma per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti ed i diritti per la riattivazione della concessione.

ART. 43 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, l'utente è tenuto, oltre che a corrispondere al Consorzio gli interessi moratori, in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, al pagamento - a titolo di penale - della somma dovuta maggiorata del 10%.

ART. 44 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

Per ogni derivazione è apposto un solo apparecchio misuratore. Spetta sempre ed esclusivamente al Consorzio:

1. stabilire il tipo e le caratteristiche degli apparecchi di misura anche nel caso di loro sostituzione, in relazione al consumo giornaliero previsto;
2. procedere alla installazione degli apparecchi misuratori, nonché alla loro rimozione o sostituzione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso e senza giustificazione alcuna.

I contatori sono collocati in un armadio metallico dotato di serratura o in una nicchia con sportello metallico dotato di serratura, la cui ubicazione è scelta dal Consorzio, e debbono essere convenientemente protetti dal gelo e da eventuali manomissioni. Una delle chiavi è consegnata all'utente.

Il Consorzio ha sempre la facoltà di spostare, a spese dell'utente, gli apparecchi misuratori in tutti i casi in cui, per modifiche dell'ambiente esterno, essi vengano a trovarsi in posizione poco adatta alle periodiche verifiche ed alla loro buona conservazione.

Gli apparecchi misuratori sono forniti e posti in opera dal Consorzio a spese dell'utente.

ART. 45 -

L'utente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1587 c.c., prende in consegna l'apparecchio misuratore, ovunque posto, ed è direttamente responsabile verso il Consorzio della sua integrità e della sua buona conservazione ai sensi del presente Regolamento. All'atto dell'installazione, della rimozione o sostituzione degli apparecchi di misura sono redatti, su appositi moduli, i relativi verbali in duplice copia, una delle quali è consegnata all'utente.

I verbali di cui al comma precedente debbono essere sempre sottoscritti dagli agenti del Consorzio e dall'utente o da un suo incaricato dotato di delega: ove questi sia assente i verbali sono firmati da due testimoni.

Nei verbali deve sempre indicarsi il tipo, il calibro, il numero del contatore e la lettura del volume misurato e, se del caso, il motivo della rimozione o sostituzione e le altre eventuali irregolarità riscontrate.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di un apposito sigillo metallico apposto dal Consorzio in modo da impedire ogni alterazione o manomissione delle sue parti interne. La manomissione, l'alterazione o la violazione dei sigilli e qualunque altra attività diretta ad alterare il regolare funzionamento degli apparecchi misuratori e delle loro parti interne, da chiunque effettuata, ed anche da terzi, dà luogo alla immediata revoca della concessione, ex art. 29, comma 1, n. 3 del presente Regolamento.

ART. 46 -

L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo o dalle manomissioni gli apparecchi di misura, la tubazione di presa e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché l'Ente possa provvedere.

ART. 47 -

Il volume di acqua usata dall'utente è rilevato, mediante tele-lettura o lettura della

posizione degli indici dell'apparecchio misuratore, dagli agenti del Consorzio qualche giorno prima o qualche giorno dopo la scadenza di ogni semestre solare.

Il Consorzio ha sempre la facoltà, senza la necessità di una previa comunicazione all'utente, di eseguire rilevazioni e verifiche a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti quando lo ritenga opportuno.

ART. 48 -

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore od irregolari le operazioni compiute dagli agenti del Consorzio, questo, su richiesta scritta dell'utente da trasmettere all'Ente entro e non oltre 15 giorni dalla data di addebito dei consumi, dispone le opportune verifiche e gli accertamenti del caso.

L'utente è tenuto ad indicare specificatamente i motivi in base ai quali ritenga erronee le indicazioni del contatore, nonché le eventuali irregolarità compiute dagli agenti del Consorzio.

Se il Consorzio accerta la sussistenza di quanto esposto dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio medesimo che dispone, altresì, il rimborso di eventuali somme erroneamente pagate dall'utente.

Ove dagli accertamenti e verifiche risulti, invece, la regolarità delle operazioni compiute dagli agenti del Consorzio e l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, tutte le spese relative sono a carico dell'utente.

ART. 49 -

Quando, all'atto della lettura del contatore od anche in un periodo intermedio tra l'una e l'altra rilevazione, si riscontrino irregolarità nel funzionamento del contatore, il consumo di acqua, a far tempo dalla precedente lettura e fino alla sostituzione dell'apparecchio misuratore, è determinato in ragione eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente e, quando ciò non sia possibile, in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

La medesima disposizione si applica anche in caso di temporanea rimozione del contatore e fino alla sua sostituzione. Nel caso di manomissioni del contatore, da chiunque effettuate, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo medesimo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici eseguiti a giudizio insindacabile del Consorzio. L'addebito di cui al primo comma è ritenuto contrattualmente accertato e riconosciuto dall'utente quando non sia impugnato, entro quindici giorni dalla comunicazione, con reclamo, all'Organo Deliberante del Consorzio.

ART. 50 -

Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire una lettura semestrale del misuratore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del semestre successivo, può essere disposta, ad insindacabile giudizio del Consorzio, la chiusura della presa dell'impianto, che potrà essere riaperta soltanto dopo la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di un importo pari a quello stabilito dal prezzario *pro tempore* per la tassa a titolo di concorso nella spese per l'istruttoria e per la pratica di concessione.

ART. 51 -

Il Consorzio ha sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli

apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno dell'opificio industriale. Le ispezioni avranno luogo normalmente di giorno, previo accordo con l'utente.

Qualora l'utente si opponga ingiustificatamente, il Consorzio ha il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione fino a quando le verifiche non siano state effettuate e non sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa costituire per l'utente motivo per la richiesta di indennizzi o risarcimenti di sorta.

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale di cui una copia è consegnata o spedita all'utente.

Gli impiegati e gli agenti addetti al servizio dell'acquedotto consortile sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio con le indicazioni dei connotati, delle generalità e della qualifica del titolare ovvero di certificazione rilasciata dal Consorzio medesimo nella quale sono indicati gli estremi del documento personale di riconoscimento. Gli agenti del Consorzio sono tenuti ad esibire il predetto documento in caso di richiesta dell'utente.

PARTE IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI PRESCRIZIONI E MODALITA' COSTRUTTIVE

ART. 52 -

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata a valle dell'apparecchio di misura, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Sono intanto da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.

ART. 53 -

Gli immobili serviti di acqua hanno l'obbligo di immettere le acque di rifiuto nella fognatura consortile, nel rispetto del Regolamento Fognario Consortile - che l'utente dichiara di conoscere ed accettare - e delle leggi e regolamenti Regionali e Nazionali vigenti in materia, ai quali l'utente è tenuto ad uniformarsi.

ART. 54 -

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate. Esse non dovranno essere poste in vicinanza di superfici riscaldate e di camini, ed in linea generale saranno alloggiate entro cavi non esposti a temperature eccessive. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti o con altri mezzi di protezione.

Le condotte dovranno essere costruite e mantenute a perfetta regola d'arte.

Ove la condotta debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura, deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti. Nessun tubo, adduttore di acqua potabile, potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dal Consorzio.

Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte interne. Ogni colonna montante deve avere alle base, oltre quello di scarico, un altro rubinetto che consenta l'isolamento del servizio. Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi d'ariete nelle condotte.

ART. 55 - Divieti

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acqua calda, acque estratte dal sottosuolo mediante pozzi, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste con sostanze estranee.

Analogamente è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi di

cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

ART. 56 - Impianti di pompaggio

Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore alla quota dei piani di distribuzione dell'acqua, dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle consortili. I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dall'Ufficio Tecnico del Consorzio, il quale potrà modificare, ove ne ravvisi la necessità, lo schema proposto per tale impianto. L'utente è tenuto a rispettare le prescrizioni impartitegli.

ART. 57 -

E' vietato l'impianto di serbatoi per la raccolta e la distribuzione dell'acqua ad uso potabile. Tale divieto non opera quando il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all'acqua il ritorno nei tubi adduttori.

Nel caso che tali serbatoi fossero impiantati allo scopo di sfruttare l'erogazione di acqua al di sotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alla disposizioni degli articoli precedenti, il Consorzio si riserva il diritto di ordinarne la rimozione e, in caso di inadempienza, di disporre la sospensione dell'erogazione e la revoca della concessione.

ART. 58 - Modifiche

Il Consorzio potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritiene necessarie e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso di inadempienza, il Consorzio avrà facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 59 - Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessuno sconto sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, da qualunque causa prodotte, né il Consorzio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dagli impianti interni potessero derivare.

PARTE V

INFRAZIONI

ART. 60 -

La reiterata mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento o delle altre condizioni accettate nel Contratto di utenza (Convenzione), dà diritto al Consorzio, previa formale diffida e messa in mora, di sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento, a titolo di penale, della somma dovuta maggiorata del 10%, senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, oltre al rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e/o civile da esperirsi contro l'utente, la maggiorazione della somma dovuta a titolo di penale non potrà mai essere inferiore al 50% ed il Consorzio avrà la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art.29.

Quando l'utente non paghi la penale applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dal Consorzio ovvero sia recidivo, il Consorzio potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art.29.

ART. 61 -

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 62 -

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento - e del quale gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale - sono applicabili le disposizioni di legge vigenti.

ART. 63 -

Il Consorzio ha sempre il diritto di modificare il presente Regolamento e di adottare nuove e diverse disposizioni regolamentari, di modificare la misura del canone minimo contrattuale annuo, le tariffe per la fornitura dell'acqua ed ogni prestazione dei servizi di propria competenza e di modificare le modalità della riscossione delle somme dovute in forza del presente Regolamento.

Le nuove disposizioni regolamentari o le modifiche delle norme e delle tariffe richiamate dal presente Regolamento -che avranno efficacia solo dopo la loro approvazione da parte del Consorzio - saranno di diritto applicabili all'utente senza che lo stesso possa rifiutarsi od opporre eccezioni o pretesti di sorta.

ART. 64 -

I canoni, le tariffe ed i prezzi di cui al presente regolamento non sono comprensivi di imposte, tasse o tributi, presenti o futuri, sull'uso dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi misuratori.

Tutte le imposte, tasse, tributi, di qualsiasi specie e natura, presenti o futuri, che dovessero gravare sulle concessioni di acqua, sulla esecuzione dei lavori e sulle forniture dei materiali di cui al presente regolamento, sono a carico dell'utente.

INDICE

PARTE I

NATURA E MODALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE	1
---	---

PARTE II

NORME SPECIALI

A. <i>Fontanelle pubbliche ed altri impianti per usi pubblici</i>	9
--	---

B. <i>Usa industriale</i>	9
--	---

C. <i>Concessioni provvisorie</i>	10
--	----

PARTE III

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCELENZE - MODI DI PAGAMENTO

APPARECCHI DI MISURA - VERIFICHE E CONTROLLI	11
--	----

PARTE IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

PRESCRIZIONI E MODALITÀ COSTRUTTIVE	15
---	----

PARTE V

INFRAZIONI	17
------------------	----

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI	18
---------------------------	----

Allegati

- Allegato A: Convenzione ordinaria per la fornitura idrica;
- Allegato B: Convenzione provvisoria per la fornitura idrica;
- Allegato C: Convenzione per la fornitura idrica ad uso industriale;
- Allegato D: Domanda per il rilascio della concessione per la fornitura idrica;
- Allegato E: Schema di allaccio tipo.